



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRESIDENZA



DALLE RADICI I VALORI DELLA VITA

CONVENZIONE

Per l'attuazione del *"Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione o in misure alternative e di soggetti svantaggiati a fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia"* di cui all'Accordo procedimentale tra l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e il Tribunale Ordinario di Cagliari (Repertorio Accordi Procedimentali ASPAL n. 34/2025) e successive modifiche.

Allegato "1" alla Determina del 28/11/2025.

tra

il **Tribunale di Cagliari**, con sede in Cagliari, Palazzo di Giustizia, piazza della Repubblica 18, C.F. 80019410929, in persona del legale rappresentante, Dottor Vincenzo Amato, nato a Cagliari il 15.09.1961,

e

Comunità La Collina Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Località S'Otta snc, 09040, Serdiana, C.F./P. Iva 02430710927, in persona del legale rappresentante MASSIMO MURGIONI, nato a CAGLIARI il 28/09/1958,

di seguito congiuntamente denominate "Parti",

PREMESSO

Vista la L. n. 241/1990 che, all'art. 11, prevede che l'Amministrazione procedente possa concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo;

Visto il D. Lgs. n. 240/2006 recante *"Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n.150"*;

Vista la Circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia del 31.10.2006 che reca *"Individuazione delle competenze capi dell'ufficio giudiziario e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio"*;

Visto l'Accordo tra l'ASPAL e il Tribunale Ordinario di Cagliari (Repertorio Accordi Procedimentali ASPAL n. 34/2025) e il successivo *addendum* stipulati al fine di disciplinare i compiti dei soggetti firmatari in ordine alle modalità per la realizzazione del *"Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione o in misure alternative e di soggetti svantaggiati a fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia"* con

l'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili dal predetto Accordo, in virtù del quale il Tribunale di Cagliari si è impegnato ad individuare il soggetto Gestore che collaborerà/affiancherà il Tribunale medesimo;
Vista la Determina del Presidente del Tribunale Ordinario n. 116/INT del 14.11.2025 con la quale sono stati approvati il Progetto preliminare per la realizzazione del *"Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione o in misure alternative e di soggetti svantaggiati a fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia"* (All. A) nonché lo schema di lettera d'invito (All. B);

Vista la richiamata Determina n. 116/INT del 14.11.2025 con la quale viene deliberato di invitare la Comunità La Collina Cooperativa Sociale Onlus ad aderire al Progetto e di richiedere la presentazione del piano attuativo, del piano economico finanziario in relazione alle voci di spesa previste e ammissibili nei limiti dell'importo finanziato e l'ulteriore documentazione indicata nella lettera d'invito;

Vista la nota via *pec* in data 14.11.2025 mediante la quale il Tribunale ha trasmesso alla predetta Cooperativa il Progetto preliminare e la lettera d'invito, richiedendo l'adesione al Progetto e l'invio del piano attuativo, del piano economico finanziario e della modulistica allegata;

Vista la nota pervenuta via *pec* in data 21.11.2025 mediante la quale la Comunità La Collina Cooperativa Sociale Onlus ha comunicato la propria adesione al Progetto, inviando il piano economico finanziario ed il piano attuativo contenuto al suo interno;

Vista la comunicazione via *pec* in data 25.11.2025 mediante la quale la Comunità La Collina Cooperativa Sociale Onlus ha rettificato i calcoli delle voci di spesa;

Richiamata integralmente la Determina del 28/11/2025 mediante la quale sono stati approvati il piano economico e finanziario ed il piano attuativo contenuto al suo interno relativi al *"Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione o in misure alternative e di soggetti svantaggiati a fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia"* presentati dalla Comunità La Collina Cooperativa Sociale Onlus, è stato indicato quale ente Gestore del Progetto tale Cooperativa Sociale ed è stato approvato lo schema di Convenzione, quale Allegato 1 alla predetta Determina;

Rilevato che, attraverso il presente atto, le parti intendono disciplinare i rispettivi compiti ai fini della realizzazione del Progetto e con l'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili in virtù dell'Accordo procedimentale sopra richiamato;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità della Convenzione.

La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

La presente Convenzione ha lo scopo di dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nell'Accordo stipulato tra l'ASPAL e il Tribunale Ordinario di Cagliari in ordine alle modalità per la realizzazione del *"Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione o in misure alternative e di soggetti svantaggiati a fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia"* con l'impiego delle risorse finanziarie rese disponibili da ASPAL, volto a favorire il processo di rieducazione, recupero e reinserimento dei soggetti

in stato di detenzione e di altri soggetti svantaggiati, nonché a regolare e disciplinare i compiti e gli impegni dei soggetti firmatari per la realizzazione degli obiettivi.

Art. 2 - Obiettivi del Progetto.

Gli obiettivi del Progetto sono compiutamente descritti nel Progetto preliminare allegato alla Determina n. 116/INT del 14.11.2025.

In sintesi, il *"Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione o in misure alternative e di soggetti svantaggiati a fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia"* ha la finalità di realizzare percorsi di reinserimento e inclusione sociale destinati a soggetti in stato di detenzione nonché di altre tipologie di soggetti svantaggiati che scontano la pena con misure alternative alla detenzione in carcere o coinvolti nel periodo immediatamente successivo a fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia.

In attuazione del dettato costituzionale sul finalismo rieducativo della pena, l'impegno lavorativo per le persone detenute e in affidamento in prova costituisce strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale.

Il Progetto si propone di rafforzare il significato del trattamento rieducativo dei detenuti ed ex detenuti e favorire l'acquisizione, in favore dei medesimi, attraverso lo strumento del lavoro, di competenze professionali adeguate in vista del loro reinserimento sociale, nonché l'incentivazione di una maggiore consapevolezza sulla valenza sociale dell'attività lavorativa anche in virtù del luogo in cui essa sarà svolta.

Effetto mediato di tale attività è costituito dall'agevolazione della modernizzazione e della semplificazione del processo di dematerializzazione dei fascicoli processuali, elemento essenziale per favorire l'efficienza e la riduzione dei tempi del processo penale, in conformità con quanto stabilito dall'attuale disciplina normativa.

Art. 3 – Obblighi delle Parti.

Per il raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione, le Parti si impegnano a porre in essere le azioni di rispettiva competenza necessarie alla realizzazione del Progetto.

A tal fine le Parti fissano i seguenti impegni e obblighi reciproci e le seguenti attività:

- la **Comunità La Collina Cooperativa Sociale Onlus** assume, con la sottoscrizione della presente Convenzione, il ruolo di soggetto Gestore del progetto ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo procedimentale Repertorio Accordi Procedimentali ASPAL n. 34/2025 stipulato tra l'ASPAL e il Tribunale Ordinario di Cagliari e successive modifiche, e si impegna a:

- porre in atto tutte le azioni previste nella Scheda di Progetto trasmessa all'ASPAL, nel piano attuativo e nel piano economico e finanziario e a tal fine si impegna, nei limiti e con l'utilizzo delle risorse finanziarie rese disponibili dall'ASPAL, tra l'altro a:
- predisporre e fornire al Funzionario referente nominato dal Tribunale il report indicante le attività espletate dai soggetti beneficiari del trattamento rieducativo e del/i tutor/coordinatore/i, ai fini dell'adozione dell'attestazione di regolare svolgimento dell'attività, da sottoporre al Dirigente e da trasmettere all'ASPAL;
- predisporre e fornire all'ASPAL i progetti personalizzati di formazione e inserimento lavorativo;
- trasmettere mensilmente ad ASPAL le relazioni relative allo stato di attuazione del progetto e le rendicontazioni delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto;

- fornire all'ASPAL tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti in capo a tale Ente relative al percorso di inserimento lavorativo dei destinatari del progetto;
- sostenere tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto rendicontate sulla base dei criteri stabiliti all'art. 6 dell'Accordo procedimentale.

Ogni aspetto riguardante il finanziamento e le richieste di rimborso saranno inoltrate direttamente del soggetto Gestore all'ente finanziatore ASPAL, secondo le procedure, tempi e regole da quest'ultimo stabiliti.

Nessun onere economico potrà derivare al Tribunale Ordinario di Cagliari dalla sottoscrizione della presente Convenzione;

- il **Tribunale Ordinario di Cagliari** si impegna a:

- designare un Funzionario referente, responsabile dei rapporti con l'ASPAL e con il Gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare l'attività e di fornire all'ASPAL un'attestazione di regolare esecuzione della prestazione a firma del Dirigente dell'Ufficio giudiziario ai fini della liquidazione delle spese;
- mettere a disposizione i locali adibiti alla lavorazione dei fascicoli e tutta l'attrezzatura *hardware* e *software* necessaria per la dematerializzazione, nonché a consegnare al tutor/responsabile incaricato dal Gestore, attraverso il proprio personale, i fascicoli da scansionare e a ritirare quelli lavorati;
- assicurare la supervisione e il coordinamento delle attività di formazione e di lavoro, il raggiungimento degli obiettivi e il monitoraggio, secondo quanto previsto nel progetto attuativo e nella scheda di progetto.

Art. 4 – Durata e obblighi delle Parti a seguito di cessazione del rapporto.

La durata delle attività del Gestore è commisurata all'esaurimento delle risorse stanziare dall'Ente finanziatore ASPAL.

In caso di esaurimento delle risorse stanziare, costituisce obbligo del Gestore comunicare senza indugio all'ASPAL e al Tribunale la cessazione dell'attività ai fini della restituzione dei locali e delle attrezzature e materiali forniti dal Tribunale, i quali debbono essere riconsegnati nelle medesime condizioni nelle quali sono stati forniti ed esenti da vizi e/o difetti sopravvenuti.

All'atto della cessazione delle attività, il Tribunale e il Gestore provvederanno alla redazione di un verbale di riconsegna dei locali e dei beni e attrezzature consegnate agli addetti dal Gestore medesimo.

Art. 5 - Ente finanziatore, soggetto ospitante e gestore del finanziamento.

L'Ente finanziatore è l'ASPAL, il soggetto ospitante presso il quale si svolgeranno le prestazioni è il Tribunale Ordinario di Cagliari, l'Ente Gestore è l'Ente di Terzo Settore, cooperativa di tipo B, attuatore del progetto.

Il finanziamento è erogato dall'ASPAL direttamente in favore del soggetto Gestore e il Tribunale Ordinario di Cagliari non ha e non avrà alcuna disponibilità e/o gestione diretta della somma oggetto del finanziamento.

E' escluso l'impiego diretto del finanziamento da parte del Tribunale Ordinario di Cagliari, né sono previsti a carico dell'Ufficio giudiziario e per esso del Ministero, oneri economici di alcun genere ed a qualunque titolo.

Il Tribunale Ordinario di Cagliari assicura la disponibilità dei locali nei quali si svolgerà l'attività di dematerializzazione e digitalizzazione, la messa a disposizione degli atti da dematerializzare/digitalizzare, nonché il necessario supporto informativo e formativo, anche attraverso il proprio personale amministrativo e di magistratura.

La presente Convenzione non contempla né l'impiego diretto del finanziamento da parte del Tribunale Ordinario di Cagliari, né a carico dello stesso e per esso del Ministero potranno derivare oneri economici di alcun genere ed a qualunque titolo dall'esecuzione del presente atto.

Art. 6 - Risorse finanziarie, Importo del finanziamento, rimborso e spese ammissibili.

L'importo massimo finanziato è pari a euro 90.000,00 (novantamila/00).

Le prestazioni erogate dall'Ente indicato come Gestore per la realizzazione del Progetto sono a titolo gratuito e pertanto nessun utile è previsto per il Gestore medesimo.

La dotazione finanziaria, le spese ammesse a rimborso e le modalità di corresponsione sono disciplinate dall'art. 6 dell'Accordo Procedimentale per la realizzazione del "*Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione o in misure alternative e di soggetti svantaggiati a fine pena in carico ai Servizi Sociali per la Giustizia*" stipulato tra l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e il Tribunale Ordinario di Cagliari (Repertorio Accordi Procedimentali ASPAL n. 34/2025), cui si opera integrale rinvio.

In particolare, conformemente a quanto previsto dal citato art. 6, la dotazione finanziaria stanziata dall'ASPAL è onnicomprensiva:

- delle spese sostenute per le retribuzioni erogate a favore di tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia i destinatari del progetto, sia degli educatori – coordinatori coinvolti;
- delle spese di segreteria e di consulenza del lavoro per l'elaborazione delle buste paga nella misura massima del 10% del finanziamento concesso;
- delle spese sostenute per le visite mediche obbligatorie per i destinatari del progetto per la valutazione della idoneità lavorativa come da art. 41 del D.lgs. 81/08.

Le risorse saranno erogate dall'ASPAL, con periodicità mensile, a favore del soggetto Gestore previa trasmissione:

a) da parte del Tribunale Ordinario di Cagliari di un'attestazione di regolare svolgimento del servizio, necessaria per la liquidazione delle spese;

b) da parte del soggetto Gestore di:

- un report riepilogativo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del D.P.R. 45/2000), nel quale dovranno essere rendicontate le spese effettivamente sostenute inerenti alla realizzazione del progetto;
- una breve relazione, con cadenza mensile, sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti;
- una nota spese/pro forma di fattura;
- a seguito dell'approvazione della nota spese, le fatture intestate ad ASPAL.

Saranno ritenute ammissibili le spese previste dal presente accordo per le quali sussiste l'inerenza alla realizzazione del Progetto.

I documenti amministrativi e contabili dovranno essere custoditi e conservati presso la sede del soggetto Gestore a disposizione del Tribunale Ordinario di Cagliari e/o dell'ASPAL, per le verifiche e i controlli amministrativi sulle autocertificazioni.

L'attuazione del progetto non prevede oneri o spese a carico dell'Ufficio giudiziario beneficiario o, per esso, del Ministero.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza.

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che tutti i soggetti addetti all'espletamento dell'attività dal Gestore dovranno sottoscrivere preventivo impegno di riservatezza in relazione a tutte le informazioni personali contenute negli atti giudiziari che saranno scansionati o digitalizzati e comunque visionate.

Art. 8 - Trattamento dati personali.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 le Parti prestano consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure collegate alla presente Convenzione.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, esclusivamente per le finalità connesse alla presente Convenzione.

Art. 9 - Clausola di rinvio e risoluzione della Convenzione.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione e agli allegati si fa rinvio alla normativa di settore ed al codice civile.

I poteri di risoluzione saranno regolati in conformità alle previsioni del codice civile, fatto salvo il diritto del Tribunale Ordinario di Cagliari di risolvere in qualunque momento la presente Convenzione in caso di mancata approvazione o di non gradimento della stessa da parte del Ministero della Giustizia.

Art. 10 – Controversie.

Per ogni eventuale controversia tra le Parti firmatarie in ordine all'interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione e in genere alle sorti del Progetto, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole.

In caso di mancato accordo, sarà competente il Giudice individuato secondo le vigenti norme di legge.

Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Art. 11 – Allegati.

Si allega il piano economico e finanziario ed il piano attuativo contenuto al suo interno che vengono sottoscritti dalle Parti per costituire parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

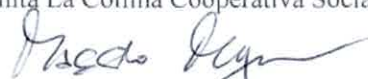
Cagliari, 02/12/2025

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari

Dott. Vincenzo Amato

Il legale rappresentante

Comunità La Collina Cooperativa Sociale Onlus



COMUNITÀ LA COLLINA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Loc. S'Otta - Tel. e Fax 070.743923
09040 SERDIANA (CA)
Partita I.V.A. 0243071 092 7



VINCENZO
AMATO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
02.12.2025
13:41:00
GMT+01:00